

STUDIO LEGALE

AVV. SALVATORE CITTADINO

Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania

Tel. e Fax. 095/506415 - Tel. 430970

email salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it

cod. fisc. CTT SVT 55L26 C568I

STUDIO LEGALE

AVV. MASSIMO CAVALERI

Via O. Scammacca n. 23/c - 95127 Catania

Tel. e Fax. 095/506415 - Tel. 430970

Email cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it

cod. fisc. CVLMSM86E09C351F

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA - PALERMO**

RICORSO

PER L'OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA N.955 DEL 17 APRILE 2015 E N.

2029 DEL 31 LUGLIO 2015 NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI

INEFFICACIA E/O DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI

ADOTTATI IN VIOLAZIONE DI DETTE SENTENZE

RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE

PER: I sigg.ri: Di Gloria Michelina, nata a Caltanissetta, il 9/01/1985, residente in Pietraperzia, via G.Falcone,18 (cf.: DGLMHL85A49B429K) + 1) Virzì Sergio, nato a Catania, il 15/07/1978 ed ivi residente in via O. Scammacca, n.77 (cf.: VRZSRG78L15C351J); 2) Lo Presti Filippa, nata a Pietraperzia, il 29/03/1962, residente in Pietraperzia, Cap.Pivona,n.65 (cf.:LPRFPP62C69G624B); 3) Rindone Maria Giovanna, nata a Pietraperzia, il 3/07/1956, residente in Pietraperzia, Via Umberto, 181 (cf.: RNDMGV56L43G624M); 4)Rosselli Vincenzo, nato a Pietraperzia, il 20/03/1964, residente in Pietraperzia Via Ville n.115, (cf.:RSSVCN64C30G624H); 5)Settimo Filippo, nato a Piazza Armerina, il 6/12/1973,residente in Piazza Armerina, via Contrada Bellia, (cf.: STTFPP73T06G580P); 6)Settimo Liliana, nata Piazza Armerina, il 25/01/1970, residente in Piazza Armerina, Contrada Bellia, (cf.:STTLLN70SA65G580I); 7) Adamo Filippo, nato ad Enna Il 24/09/1980, e residente in Pietraperzia, Viale dei Pini, n. 45 (cf.: DMAFPP80P24C342Q); 8)Arcadipane Alessia, nata ad Enna, il 30/09/1978, residente in Pietraperzia, Via Dott.Luigi Mendola,29 (RCDSS78P70C342I); 9)Capizzi Francesco, nato a Pietraperzia, il 25/07/1941,residente in Pietraperzia, via Guardie 41 (cf.:CPZFN41L25G624B); 10) Tamburello Filippo, nato a Pietraperzia, il 3/01/1976, residente in Pietraperzia, via Costa Esterna,n.19 (cf.:

TMBFPP76A03G624I); 11) Di Forti Santa, nata a Pietraperzia, IL 5/12/1969, residente in Pietraperzia, via Bengasi n.102 (cf.:DFRSNT69T45G624A); 12) Miraglia Lucia, nata a Pietraperzia, il 27/06/1969, residente in Pietraperzia, via M. Ausiliatrice n.3 (cf.:MRGLCU69H67G624A); 13) Monteforte Maria Giuseppina, nata a Pietraperzia, IL 18/05/1975, residente in Pietraperzia, Via Stefano Di Blasi, n. 62 (cf.: MNTMGS75E58G624V); 14) Rosselli Vincenza, nata a Pietraperzia, il 7/02/1957, residente in Pietraperzia, Via Guarnaccia, n.70 (cf.:RSSVCN57B47G624U); 15) Viola Francesca, nata a Genova, l'1/09/1967, residente in Pietraperzia, C.da. San Giovanni (cf.:VLIFNC67P41D969R); 16) Miccichè Rocco Emanuele, nato ad Enna, il 31/07/1988, residente in Pietraperzia, C.so. Italia,n.5 (cf.:MCCRCCM88L31C342H); 17) Spampinato Maria Gemma, nata ad Enna, il 23/03/1976, residente in Pietraperzia, Via Caltanissetta (cf.:SPMMGM76C63C342N); 18) Miccichè Rocco, nato ad Enna, il 20/08/1984, residente in Pietraperzia, C.so.Italia, n.5 (cf.:MCCRCC84H20C342G); 19)Timpanaro Donatella, nata ad Enna, il 16/07/1969, residente ad Enna, via G.Fava, n.2 (cf.: TMPDTL69L56C342T); 20) Azienda Agricola di Rindone G & C.S.S. n.q. del suo legale rappresentante p.t, nato a Wuppertal (EE), IL 7/08/1979, e residente in Pietraperzia C.DA. Caprara (P.IVA. 01151740865); 21)Bannò Angelo, nato a Nissoria, 07/09/1969, residente in Nissoria, via Roma 8 (cf:BNNNGL6PO7F900N); 22) Catalano Rosario, nato a Gela, 07/12/1973, residente in Gela, Via Danimarca, n.40 (cf.:CTLRSR 73T07D960A); 23) Iudicello Placido, nato a Castel Di Lucio, il 20/08/1972, Residente, in Castel Di Lucio, via Ruggero VII n.1 (cf.:DCLPCD72M20C094T); 24) Calà Angela Teresa, nata a San Salvatore di Fitalia, residente in Cesarò, Vico Fienilin.11 (cf.:CLANTL54E64I147T9); 25)FotiBelligammi, Antonino, nato a Tortorici, il 15/01/1940, residente in Bronte, via Luigi Mercantini 1/F (cf.:FTBNNN40A15L308T); 26) Bannò Carmelo, nato a Nissoria, il 12/03/1944, residente in Murmlingen (GE), via Wilhelmstr.6, domicilio in vicolo Stella, N.6 Nissoria(cf.:BNNCML44C12E900L); 27) Cavallaro Rosa, nata a San Teodoro, il 28/04/1967, residente in San Teodoro, via degli Angeli, n.79 (cf.:CVLRSO67D68I328H9); 28) Virzì Piera Paola Rita, nata a Bronte, il

29/06/1969, residente, in San Teodoro, via degli Angeli,55 (cf.:VRZPPL69H69B202C); 29) Siciliano Antonio Giovanni, nato a Troina, il 27/07/1959, residente in Troina, Via P.S. Mattarella, n.68 (cf.:SCLNNG59H27L448C); 30) Siciliano Carmelo, nato a Troina, il 16/04/1957, residente a Troina, via Vittorio Emanuele, n.59 (cf.:SCLCML57D16L448F); 31)Virzì Sabrina, nata a Cesarò, il 2/03/1979, residente a Cesarò, via Vittorio Emanuele,.23 (cf.:VRZSRN79C42C568N); 32) Lipari Calogero, nato a San Teodoro, il 28/02/1951, residente in San Teodoro, Via Umberto 1 (cf.:LPRCGR51B28I328C); 33) D'Amico Carmelina Rosa Benedetta, nata a Troina, il 17/08/1933, residente in Troina, via San Matteo, n.25 (cf.: DMCCML33M57L448S); 34)Bentivegna Vito, nato a Messina, l'1/12/1968, residente in Sa Teodoro, Via Abate n.14/P1 (cf.:BNTVTI68T01F158G);35) Monastra Concita, nata a Catania, l'1/06/1986 residente in Troina, via Pietro Nenni, 3 (cf.:MNSCCT86A46C351F); 36) Conticello Silvestro, nato a Troina, il 29/09/1951, Residente in Troina, via San Pietro 84 (cf.:CNTSVS51P29L448F); 37)Catania Monte Gaetana, nata a Troina, il 13/11/1966, residente in Troina, via Nazionale, n.99 (cf.:CTNGTN66S53L448J); 38) Lupo Filippo nato a Barrafranca, il 21/09/1941, residente in Barrafranca, via Oberdan.52 (cf.:LPUFPP41P21A676G); 39) Arona Giuseppe, nato a Lastra a Signa (FI), il 19/10/1964, residente in Sperlinga, via S.Margherita, n.61 (cf.:RNAGPP64R19E466Z);40) Vaccaro Santina, nata a Castel Di Lucio, il 26/11/1973, residente in Castel Di Lucio, Via Sauro, n.17 (cf.:VCCSTN73S66C094G), in proprio e n.q. di legale rappresentante della Società Agricola "Scudieri" con sede legale in Castel di Lucio, via Nazario Sauro 17;41) Di Franca Graziella, nata a Castel di Lucio l'1/10/1965, Residente in Castel di Lucio, c.da. Chiusazza (cf.:DFRGZL65R41C094J);42)Scaduto Vincenzo, nato a Castel di Lucio il 15/01/1965, residente in Castel Di Lucio, via Largo Castello 2 (cf.:SCDVCN65A15C094M); 43) Amato Antonio, nato a Mistretta, il 25/10/1989, Residente in Castel Di Lucio, Largo S. Lucia n.16 (cf.:MTANTN89R25F251O); 44)Biondo Maria Carmela, nata a Nicosia , il 13 /08/1968, residente a Nicosia, via G. Garigliano, n.8 (cf.:BNDMCR68M53F892P); 45) Riccobene Luisa, nata a Nicosia, il

7/1271977, residente in Nicosia, Via Gaetano Giunta n. 19 (cf.: RCCLSU77T47F892Z);46) Carmelo Galati Rando, nato a Troina, il 27/01/1969, residente in Troina, via Togliatti n.1 (cf.: GLTCML69A27L448C); 47) Giambarrasi Giovanna, nata a Caltanissetta, il 21/01/1981, residente in Riesi, via Butera Giuseppe, n.158 (cf.: GMBGNN81A61B429W);48) Furia Franco, nato a Troina, il 10/04/1970, residente in Troina, C.da. Muto (cf.: FRUFNC70D10L448M), elett.te dom.ti in Palermo, via G. Oberdan n. 5, presso lo studio dell'avv. Girolamo Rubino e rappr.ti e difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Cittadino (CF: CTT SVT 55L26 C568I) e Massimo Cavaleri,(CF: CVL MSM 86E09 C351F) giuste procure in calce al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti indirizzi pec. salvatore.cittadino@pec.ordineavvocaticatania.it cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it e/o al num. Fax 095/506415.

CONTRO

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in persona dell'Assessore p.t, con sede in Palermo Viale della Regione Siciliana n. 2771 (c.a.p. 90145) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

CONTRO

All'Autorità di Gestione del P.S.R. Sicilia (periodo 2007/2013), in persona del Dirigente Generale, p.t con sede in Palermo, Viale della Regione Siciliana, 2771 (c.a.p.90145), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

E NEI CONFRONTI

Del Sig. Smriglio Salvatore (cf.: SMRSCT86R29F943O), residente in Palazzolo Acreide in via Fiumegrande n.22, rappresentato e difeso nel giudizio di annullamento dall'Avv. Maurizio Listro.

PER L'ESECUZIONE DELLA

Sentenza di Codesto on.le TAR adito N. 955 del 17 aprile 2015 e della sentenza del 31 luglio 2015 n. 2029 ;

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO

e/o Dichiarazione di inefficacia e/o di nullità

1) del D.D.G. n. 6522 del 09/09/15 e dei relativi allegati : 1.1.) Tabella 1 ripartizione somme disponibili per azione; 1.2) Allegato A1 - Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili Azione 214/1A; 1.3.) Allegato A2 - Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili - Azione 214/1B; 1.4.) Allegato A3 - Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili Azione 214/1D; 2) della circolare n.6 del 2/11/2015 concernente l'erogazione degli aiuti per l'Asse 2, nella parte in cui fa riferimento alle domande di cui all'azione 214/ 1A; 1B e 1D relative al Bando Pubblico – Reg. Ce n. 1698/2005 (pubblicato alla G.u.r.s. n. 47 del 2/11/2012) ed alle graduatorie annullate con sentenza n. 955 del 17 aprile 2015 e/o a quella risultante dall'adozione del provvedimento impugnato sub 1.;, 3) **ove occorra** dell'art. 3 Bando Pubblico –Reg. Ce n. 1698/2005 (pubblicato alla G.u.r.s. n. 47 del 2/11/2012) così come riformulato a seguito della sentenza n. 955 del 17 aprile 2015 e/o interpretato, nella parte in cui non stabilisce una dotazione finanziaria definitiva ma devolve ad altri provvedimenti amministrativi anche anteriori all'approvazione della graduatoria definitiva e non pubblicati sul sito internet dell'ente, l'ammontare definitivo della dotazione finanziaria e nella parte in cui non determina l'ammontare del riparto della dotazione residua tra le azioni in proporzione al fabbisogno finanziario complessivo di ciascuna azione

E per l'annullamento

della circolare n.6 del 2/11/2015 e del D.D.G. 6522 del 9/9/2015 concernente l'erogazione degli aiuti per l'Asse 2, nella parte in cui non dispone, ai sensi dell'art 3 del regolamento U.E. 1310/2013, il pagamento delle domande di aiuto degli odierni ricorrenti;

PER LA CONDANNA

Al risarcimento del danno di tutti i danni conseguenti alla ritardata, mancata e/o impossibilità sopravvenuta esecuzione della sentenza n. 955/2015;

FATTO e DIRITTO

L'On.le TAR Palermo, con sentenza n. 955 del 17 aprile 2015 accogliendo il ricorso n.r.g. 2917/2014, ha accertato l'illegittimità dell'azione amministrativa a monte ed a valle della selezione posta in essere in occasione dell'espletamento della procedura selettiva indetta con avviso

pubblico (pubblicato sulla GURS n. 47 del 02/11/2012, pag.68) statuendo, quindi, che *“All’acclarata illegittimità dei provvedimenti impugnati non consegue però l’utile inserimento nella graduatoria per cui è causa, delle domande di aiuto presentate dai ricorrenti, come da costoro richiesto, in quanto misura non congruente ai vizi rilevati. Consegue invece l’annullamento dell’intera procedura selettiva in esame, con il correlato obbligo dell’Amministrazione di assumere i conseguenti provvedimenti del caso”* (cfr. sentenza n. 955 del 17 aprile 2015 e sentenza n. 2029 del 31 luglio 2015, su infra).

Stante l’inerzia e l’adozione dei provvedimenti in violazione della sentenza n. 955 del 17 aprile 2015, gli odierni ricorrenti sono stati costretti a proporre ricorso giurisdizionale di esecuzione di detta sentenza assegnato al n. 1749/2015 di R.g..

In tale occasione è stata emessa la sentenza del 31 luglio 2015 n. 2029, con la quale, Codesto On.le Tar., ha accolto il ricorso e per l’effetto ha dichiarato inefficaci le circolari n. 3 del 28 aprile 2015 e 4 del 14 maggio 2015 che consentivano, in costanza dell’effetto demolitorio e conformativo della sentenza n. 955 del 17 aprile 2015, la presentazione delle domande di conferma impegno per la campagna di aiuto 2015, soltanto per coloro che si trovavano in posizione utile nella graduatoria di cui al D..D.G. 857 del 4 aprile 2014 (G.U.R.S. venerdì 4 luglio 2014, n. 27).

Nella medesima sentenza è stato altresì *“dichiarato l’obbligo della Regione di eseguire la sentenza n. 955/2015 nel termine di giorni sessanta a decorrere dalla sua comunicazione o notifica ad istanza di parte”* e per l’ipotesi di inadempienza ha nominato commissario *ad acta* il Segretario Generale presso la Presidenza della Regione.

La sentenza, 2029 del 31 luglio 2015 è stata notificata all’amministrazione in data 14 settembre 2015.

La stessa, peraltro, era stata preannunciata tramite invito diffida a mezzo pec. del 7 agosto 2015 a cui l’A. resistente non ha fornito alcun riscontro.

Orbene, con D.D.G. n. 6522 del 09/09/15, impugnato sub. 1), comunicato tramite pec. agli scriventi procuratori, in data 14 settembre 2015, ma non ancora pubblicato in G.U., l’amministrazione resistente ha adottato gli atti ed i provvedimenti amministrativi, a suo dire, conseguenti alla sentenza n.

955 del 17 aprile 2015, citandola espressamente, ma non facendo alcun riferimento alla sentenza n. 2029/2015 che aveva, invece, dichiarato inefficaci le domande di aiuto presentate medio tempore.

Il provvedimento amministrativo è stato adottato in aperta ed evidentissima violazione del *dictum* giurisdizionale espresso con la sentenza 955 del 17 aprile 2015 e della successiva sentenza del 31 luglio 2015 n. 2029, che con lo stesso si è ritenuto *inutiliter data*.

Gli odierni ricorrenti, con pec. consegnata in data 29 ottobre 2015 hanno invitato e diffidato l'Assessorato ad attemperare correttamente ai dictum giurisdizionali susseguitisi nonché diffidato l'organismo pagatore Agea a non erogare i premi a valere sulle azioni per cui è causa.

E tuttavia, l'Assessorato resistente, con circolare n. 6 del 2/11/2015- misura 214 domande pagamento annualità 2015, ha disposto, al punto 2 che verranno erogati gli aiuti relativi alle domande inserite negli elenchi di liquidazione delle annualità 2014 e precedenti con riferimento alla Misura 214.

Inoltre, ha altresì disposto che *“le domande momentaneamente non pagate per mancanza nella disponibilità finanziaria dell'Asse 2 relativo al P.S.R. Sicilia 2007/2013 ai sensi del regolamento U.E. 1310/2013 art.3, saranno erogate con la disponibilità finanziaria del nuovo PSR 2014/2020, a seguito dell'approvazione da parte dell'U.E”*.

Lasciando immotivatamente fuori dalle suddette erogazioni anche le domande degli odierni ricorrenti nonostante gli stessi abbiano assunto e rispettato gli impegni giuridici ai sensi del medesimo regolamento comunitario così come le aziende che sono risultate ammesse al finanziamento.

Gli atti amministrativi impugnati sono palesemente illegittimi ed elusivi delle sentenze emesse da codesto ecc.mo TAR adito e meglio sopra indicati per i seguenti motivi

DIRITTO

1) SULLA VIOLAZIONE DELL'EFFETTO CONFORMATIVO STABILITO DALLA SENTENZA N. 955 DEL 17 APRILE 2015 PER MANCATA RINNOVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA.; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER

CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA.

Come precisato nella sentenza n. 955 del 17 aprile 2015 “*se è vero che la maggior parte delle censure articolate dai ricorrenti sono dirette avverso scelte e determinazioni assunte dall’Amministrazione in occasione dell’adozione del bando della misura per cui è causa, è altresì vero che la lesione agli interessi dei ricorrenti si è concretizzata solo a seguito della pubblicazione della graduatoria, non potendo, sino a quel momento sapere se le loro domande di adesione sarebbero state, o meno, utilmente inserite nella graduatoria finale; né rinvenendosi nel bando specifiche disposizioni che imponessero l’esclusione di tali domande*”.

Pertanto, se la lesione ha trovato nel bando la sua causa genetica, non di meno la stessa dovrebbe trovare rimedio, in occasione dell’esercizio conformativo del potere, soltanto nel momento genetico che è stato censurato e conseguentemente annullato dal giudice amministrativo, vale a dire il bando pubblico.

La procedura concorsuale, quindi, da parte dell’A. resistente avrebbe dovuto essere ripetuta partendo dalla ripubblicazione del bando.

A riprova di ciò, la sentenza 955/2015 considera la censura in ordine all’unicità della graduatoria strettamente correlata al *thema decidendum* introdotto attraverso il primo motivo di ricorso, teso a censurare il Bando, nella parte in cui non individua a monte ed in astratto la dotazione finanziaria distinta per ogni singola azione all’interno della misura 214/1 A “*ed invero, l’Amministrazione ha ritenuto di non suddividere le somme disponibili tra le diverse azioni previste, non poteva che predisporre un’unica graduatoria, in quanto, ove ne fossero state predisposte tre distinte, comunque sarebbe stato necessario, e problematico, ricondurle ad unità in un secondo tempo; operazione obbligata a fronte dell’unica provvista finanziaria disponibile*”.

Ma il bando, per essere tale, deve assolvere alla funzione di previsione generale delle regole che disciplinano la procedura selettiva a garanzia della serietà della procedura, della *par condicio*, dell’auto vincolo e dell’affidamento ingenerato dalla cristallizzazione *ex ante* delle regole in esso previste e vincolanti sia per l’amministrazione che per i partecipanti.

E nel caso che ci occupa, coerentemente con la presa d’atto da parte

dell'amministrazione del *decisum* giurisdizionale il quale ha ritenuto illegittimo il “*presupposto che l'Amministrazione ritenga assolutamente equivalenti, dal punto di vista del perseguimento dell'interesse pubblico, che ne viene soddisfatto, l'attuazione di una o l'altra delle diverse azioni previste nella sotto-misura per cui è causa*” l'A. resistente, avrebbe dovuto, fissare a monte una dotazione finanziaria in astratto, pubblicando all'uopo un correlativo avviso pubblico di re-indizione della procedura selettiva emendata dai vizi sostanziali accertati.

Solo in tal modo, si sarebbe potuto consentire alle aziende richiedenti aiuto di procedere alla presentazione della domanda, certe delle regole fissate a monte e conseguentemente metterle in grado di effettuare anche una valutazione prognostica, usando la diligenza media, in ordine alla possibilità di essere finanziate e quindi “*sapere se le loro domande di adesione sarebbero state, o meno, utilmente inserite nella graduatoria finale*” (cfr. sentenza 955/2015 cit.) e vincolando al contempo l'amministrazione .

E soltanto in tal modo si sarebbe potuto soddisfare l'interesse strumentale fatto valere con il giudizio di annullamento, attraverso, cioè la re-indizione della procedura, coerentemente con il rigetto da parte della sentenza n. 955/2015 della richiesta di reintegrazione, in “*quanto misura non congrua ai vizi rilevati*”

Si rammenti che la presentazione della domanda di aiuto non avviene senza oneri per le aziende richiedenti, in quanto le stesse, nell'assoggettarsi immediatamente ed al momento della domanda di aiuto agli impegni agroambientali, rinunciano al mancato guadagno a causa dell'assoggettamento ed oltre agli oneri istruttori sopportano, altresì, le spese per l'assoggettamento agli organismi di controllo, soggetti privati deputati a verificare il rispetto degli impegni assunti, infliggendo all'uopo le relative sanzioni anche se la domanda non viene finanziata.

Quindi, solo successivamente, espletata cioè la fase genetica, partendo dal “giusto presupposto”, l'A. resistente avrebbe potuto procedere, previa acquisizione delle domande di aiuto, su cui *infra*, all'approvazione della graduatoria ed alla distribuzione della dotazione finanziaria prevista a monte.

Ma il D.D.G. 6522 del 9 settembre 2015 impugnato sub 1) rappresenta un

tertium genus di attività provvedimentoale poiché ancora una volta, l'A. resistente, con il medesimo provvedimento, ha effettuato scelte che giuridicamente e/o funzionalmente devono essere esercitate per il tramite di distinti provvedimenti in omaggio al principio di nominatività e tipicità dei provvedimenti amministrativi.

L'eccesso di potere è quindi, evidente, così come è evidente l'elusione del giudicato..

Ed infatti, con il provvedimento impugnato l'amministrazione ha direttamente ripartito la distribuzione della dotazione finanziaria esistente ed ha approvato le graduatorie distinte per azioni.

Essa, quindi, non ha approvato e pubblicato nuovamente il bando emendandolo dai vizi, non ha riaperto i termini per la presentazione delle domande, non ha stabilito, comunque, la dotazione finanziaria esistente ma ha proceduto, direttamente alla distribuzione della dotazione finanziaria esistente facendo salve, tra l'altro le domande presentate a seguito delle circolari n. 3 del 28 aprile 2015 e n. 4 del 14 maggio 2015, che come è noto sono state dichiarate inefficaci dalla sentenza n. 2029/2015.

Tali circolari, si rammenti, consentivano la presentazione della domanda di aiuto a valere sul bando impugnato, soltanto per coloro i quali erano risultate ammissibili al finanziamento per effetto del D.D.G. n. 857 del 4 aprile 2014 pure caducato dalla sentenza 955 del 17 aprile 2015.

Ciò dimostra anche la volontà da parte dell'amministrazione di non finanziare alcuna domanda di aiuto ulteriore rispetto quella finanziata, almeno con riferimento alle azioni 214/1A e 214/1B.

Ed infatti, tutte le aziende rimaste escluse dalla graduatoria, poi caducata, non hanno potuto presentare la domanda di aiuto perché le circolari n. 3 e n. 4 del 2015, dichiarate inefficaci, non lo consentivano.

Ed invece, coerentemente con l'annullamento dell'intera procedura selettiva e con l'obbligo da parte dell'amministrazione di apportare delle modifiche sostanziali alla *lex specialis*, così come statuito dalla sentenza 955 del 17 aprile 2015, l'A. resistente avrebbe dovuto, dopo aver pubblicato il nuovo avviso, anche riaprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto, ma ciò non è avvenuto, a riprova della violazione dell'effetto conformativo della sentenza 955 la quale è stata interamente elusa dall'azione

antigiuridica dell'Assessorato resistente.

E contestualmente avrebbe dovuto prendere atto della caducazione automatica degli atti meramente consequenziali e quindi degli elenchi di liquidazione privi ormai di efficacia con obbligo contestuale di recupero delle somme illegittimamente erogate alle aziende collocate in posizione utile nella graduatoria unica a suo tempo formulata e che è stata inequivocabilmente annullata dall'ecc.mo TAR adito con la sentenza n.955/2015.

2) SULLA VIOLAZIONE DELL'EFFETTO CONFORMATIVO STABILITO DALLA SENTENZA N. 955 DEL 17 APRILE 2015 E 2029/2015 PER MANCATA RINNOVAZIONE RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ.

Come precisato in fatto e come accennato nel precedente motivo, l'Assessorato resistente con la propria azione amministrativa, non soltanto ha eluso la sentenza n.955 del 2015 ma ha altresì considerato *inutiliter data* la sentenza n. 2029/2015.

Il provvedimento impugnato, anche nel preambolo, non menziona affatto la sentenza 2029/2015 e tale omissione, lungi dal rappresentare una mera irregolarità e/o errore materiale, disvela la reale teleologia dell'azione amministrativa tesa a non mutare assolutamente gli effetti dei precedenti provvedimenti impugnati e caducati dalle statuizioni che si sono succedute.

Ma la sentenza aveva anche un effetto caducatorio.

Non vi può essere alcun dubbio, anzitutto, che per effetto dell'annullamento delle circolari n.3 del 28 aprile 2015 e n. 4 del 14 maggio 2015, tutte le domande di aiuto che sulla base delle stesse circolari erano state predisposte sono nulle e/o parimenti inefficaci, poiché esecutive di provvedimenti amministrativi definitivamente annullati.

Esse, infatti, consentivano la conferma degli impegni agroambientali a valere su una procedura selettiva interamente annullata dalla sentenza 955 del 17 aprile 2015.

E non vi è dubbio, altresì, che l'effetto della sentenza in questione debba estendersi anche ai c.d. controinteressati e sia cioè a loro opponibile.

A tal fine si rammenti che il ricorso n. 1749/2015 è stato anche assistito da

una notifica per pubblici proclami autorizzata con Ordinanza del TAR Palermo n. 1591 del 30/06/2015.

Ciò, al precipuo fine di evitare inutili affidamenti e consentire *rectius* garantire a tutti i controinteressati di esercitare il proprio diritto di difesa.

Medesime possibilità è stata garantita nel giudizio di annullamento con ordinanza n. 1163/2014 T.A.R. Palermo.

L'Assessorato resistente, con il D.D.G.6522 del 9 settembre 2015 impugnato sub 1), invece, ha proceduto a ripartire la dotazione finanziaria secondo dei criteri dalla stessa già utilizzati in occasione dei precedenti bandi, illegittimamente, secondo quanto meglio verrà specificato negli ulteriori motivi di ricorso, ma cosa ancor più grave, ha fatto salve le domande di aiuto presentate con le circolari dichiarate inefficaci dalla sentenza n. 2029/2015 ed in virtù di un bando annullato.

Ma le citate circolari consentivano la presentazione della domanda di aiuto soltanto alle ditte che erano risultate ammesse al finanziamento a seguito della graduatoria definitiva (G.U.R.S. venerdì 4 luglio 2014, n. 27) caducata ed in virtù di un bando anch'esso caducato, e correlativamente ha escluso dalla presentazione della domanda di aiuto tutte le altre ditte che invece, godevano dell'interesse strumentale a seguito della sentenza n. 955/2015.

Quindi gli odierni ricorrenti, non hanno potuto presentare le domande di aiuto per la campagna 2015.

Anche sotto tale profilo, quindi, si è realizzata una evidente elusione delle statuizioni intervenute poiché tutte le altre ditte, ivi comprese gli odierni ricorrenti, non hanno potuto presentare la richiesta di aiuto per la campagna 2015 da qualificarsi, alla luce delle sentenze intervenute, come domanda iniziale, stante la caducazione dell'intera procedura selettiva.

3) SULLA VIOLAZIONE DELL'EFFETTO CONFORMATIVO STABILITO DALLA SENTENZA N. 955 DEL 17 APRILE 2015 E 2029/2015 SOTTO ALTRO PROFILO; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ

Al di là dei motivi di ricorso su indicati, che in ogni caso appaiono trancianti, si evidenzia, con il presente motivo di ricorso, l'elusione di fatto della sentenza 955/2015.

Ed infatti, il motivo per cui il provvedimento impugnato supera

apertamente, nel senso che non ne tiene assolutamente conto, il problema delle domande di aiuto presentate a seguito delle circolari n. 3 del 28 aprile 2015 e n. 4 del 14 maggio 2015, è dettato dalla circostanza che a seguito del D.D.G.6522 del 9 settembre 2015 nulla è cambiato rispetto alla precedente graduatoria, con riferimento alle aziende partecipanti a suo tempo alle azioni 214/1 A e 214/1 B

Ad una lettura attenta degli allegati al D.D.G. impugnato emerge chiaramente l'elusione del *dictum* giurisdizionale.

Ed infatti, la precedente distribuzione, tra le diverse azioni, degli interventi ammessi a finanziamento, "*frutto esclusivamente del caso*", (c.f.r. Sentenza n. 955 del 2015) è stata pienamente confermata con il D.D.G. N.6522.

Infatti, coloro che in precedenza risultavano vincitori, con riferimento alle azioni 214/1A e 214/1B lo sono tutt'ora, mentre, coloro che erano rimasti esclusi dal riparto della dotazione finanziaria lo sono anche a seguito del nuovo provvedimento.

A tal fine è sufficiente riscontrare, anzitutto, che il punteggio soglia di 21 priorità prevalente 3, stabilito con D.D.G. 857 (G.U.R.S, venerdì 4 luglio 2014, n.27, pag.3.-5,) è stato confermato nella nuova graduatoria, ma soltanto con riferimento all'Azione 214/1B, mentre l'azione 214/1A è stata finanziata sino al punteggio soglia pari a 22.

Ma a ben vedere, nessun domanda di aiuto dell'azione 214/1A ha mai ottenuto il punteggio pari a 21, né nella vecchia graduatoria né nella nuova graduatoria e per avvedersi di ciò è sufficiente riportarsi Allegato A1, concernente la "*Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili Azione 214/1A*".

L'ultima domanda finanziata dell'azione 214/1 A è la numero 1895 con un punteggio pari a 22, mentre la numero 1896 ha raggiunto un punteggio pari a 20 .

L'azienda n. 1895 è la medesima azienda che nella vecchia graduatoria rappresentava l'ultima domanda di aiuto finanziata dell'azione 214/1 A, cioè la n. 6728.

E così vale anche per le domande dell'azione 214/1B la dove l'azienda richiedente aiuto corrispondente alla domanda n. 7089 che nella vecchia graduatoria era l'ultima fortunata azienda ad ottenere il finanziamento,

adesso è stata nuovamente graziata dal “caso” poiché corrisponde nuovamente all’ultima azienda, la numero 5088, che con la nuova graduatoria è stata finanziata.

Ciò, ovviamente, vale anche per le aziende che precedono in graduatoria le aziende graziate nuovamente dal caso, poiché, la graduatoria è rimasta sostanzialmente immutata.

Si tratta, quindi, di una distribuzione delle risorse finanziarie effettuata arbitrariamente *ex post* “a tavolino” affinché rimangano immutate le scelte in precedenza assunte e che sono state dichiarate illegittime ed annullate dall’ecc.mo TAR adito.

Nulla è cambiato, quindi, se non graficamente, almeno con riferimento alle domande delle azioni 214/1A e 214/1B.

Mentre stranamente la graduatoria non ha avuto alcuna incidenza in termini di riduzione proporzionale delle domande finanziate per le azioni 214/1A e 214/1B, considerato che a seguito suddivisione della dotazione finanziaria e della riapprovazione della graduatoria le domande finanziate delle azioni 214/1D sono aumentate.

Ciò è spiegabile solo con un reale aumento della dotazione finanziaria complessiva che deve per quanto infra verrà evidenziato ritenersi illegittima per manifesta arbitrarietà.

Resta, quindi, da verificare, avuto a riguardo a queste ultime domande di aiuto relative alle azioni 214/1D, in che modo l’Assessorato abbia proceduto al recupero della dotazione finanziaria, già erogata, con riferimento alle domande con doppia azione, che la sentenza n. 955 del 17 aprile 2015 aveva interamente caducato.

Ciò introduce un importante aspetto che non può essere sottaciuto, e che verrà approfondito nel corso del successivo motivo di ricorso, vale a dire la reale portata della dotazione finanziaria che si dice essere 15 MLN di € ma che in realtà ammonta a più di 63 MLN di €.

Ma in questa fase ciò che si vuole evidenziare è che l’A. resistente non ha proceduto alla riapertura dei termini per le presentazioni delle domande di aiuto perché non aveva alcuna intenzione di finanziarne ulteriori almeno con riferimento all’azione cui hanno partecipato i ricorrenti ovvero la 214/1B e comunque a lasciare immutata la precedente graduatoria.

A conferma di ciò si evidenzia che sono stati destinati ulteriori 105.054,00 € presumibilmente al fine di lasciare immutata la precedente graduatoria.

Quindi, la stessa amministrazione ha semplicemente e risibilmente proceduto ad effettuare la sommatoria del finanziamento necessario a raggiungere la soglia in precedenza approvata con D.D.G. 857 4/472014 (annullato dalla sentenza 955 del 17 aprile 2015) e conseguentemente ha individuato la percentuale di distribuzione delle somme.

Un calcolo con tutta evidenza effettuato *ex post* e non *ex ante* come invece si sarebbe dovuto garantire attraverso la previa fissazione dei criteri di riparto per il tramite di un avviso pubblico in grado di vincolare l'amministrazione nell'esercizio del potere selettivo, effettuato per lasciare immutate le posizioni dei ricorrenti e dei controinteressati.

A riprova dell'insussistenza dell'autovincolo e della fissazione, invece, *ex post* delle regole di riparto del finanziamento così come del resto accaduto in precedenza.

Nella tabella allegata al decreto impugnato, pure impugnata, non vi è alcuna motivazione sulla differenziazione di dotazione finanziaria e conseguentemente del termine di proporzione previsto dal bando per la distribuzione delle somme ivi indicate.

Quindi non è stato utilizzato alcun termine di proporzione tra il finanziamento delle azioni ed il fabbisogno finanziario complessivo di ciascuna azione.

A riprova di ciò è significativo che soltanto il 10 % circa delle domande dell'azione 214/1 A sia rimasto escluso dal finanziamento, 217 domande a fronte delle 2112 elencate in graduatoria, mentre più del 26% delle domande dell'azione 214/1B sia stato escluso dal finanziamento 1782 a fronte di 6870 domande presentate.

Una proporzione che se sussistente e comunque non esplicitata nel provvedimento impugnato è *ictu oculi* errata poiché il rapporto tra le domande finanziate tra le due azioni è pari a 2,684, (5088 / 1895) mentre il rapporto tra le domande presentate è pari 3,252 (6870/2112), con un disavanzo di finanziamento tra le due azioni che ammonta a più di 4 MLN di euro.

Sotto il profilo della proporzione, l'interpretazione data dall'assessorato con

il provvedimento impugnato è diversa rispetto a quella prevista nei precedenti bandi a cui, tra l'altro, l'amministrazione resistente fa espresso riferimento nel provvedimento impugnato, disattendendoli palesemente, confligge sia con il principio dell'autovincolo che con il principio di non fungibilità tra gli obiettivi agroambientali perseguiti distintamente da ogni azione (c.f.r sentenza n. 955 del 17 aprile 2015).

A tal fine, è opportuno riportarsi ai bandi 2008 e 2009, (GURS N. 17-Venerdì 18 aprile 2008- Supplemento Ordinario n.1 e N. 55-Venerdì 4 dicembre 2009) i quali, con riferimento alla dotazione finanziaria così stabilivano:

1. Anno 2008 : ART.7 *“La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto alla prima annualità, è pari 40 milioni di euro, così suddivisi: 5 milioni di euro per ogni azione della sottomisura e 20 milioni di euro da attribuire alla graduatoria di ciascuna azione proporzionalmente al fabbisogno finanziario complessivo. Nel caso in cui la dotazione attribuita a ciascuna azione risultasse eccedente rispetto al fabbisogno le risorse disponibili incrementeranno il plafond di misura da ripartire in proporzione alle altre azioni.”*

1) Anno 2009 : ART.3 *“La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto alla prima annualità, è pari 12 milioni di euro, così suddivisi: due milioni di euro per ogni azione della sottomisura e 6 milioni di euro da attribuire alla graduatoria di ciascuna azione proporzionalmente al fabbisogno finanziario complessivo. Nel caso in cui la dotazione attribuita a ciascuna azione risultasse eccedente rispetto al fabbisogno le risorse disponibili incrementeranno il plafond di misura da ripartire in proporzione alle altre azioni.”*

In entrambi i provvedimenti, il riparto ulteriore dei fondi è legato infatti al rapporto di proporzione tra il fabbisogno finanziario di ciascuna azione e quindi al raggiungimento di una medesima soglia di finanziamento delle domande appartenenti a ciascuna azione ed in definitiva al raggiungimento proporzionale degli obiettivi dalle stesse perseguito.

Sul punto, invece, il D.D.G. 6522 del 9 settembre 2015, a riprova

dell'illegittima natura plurifunzionale (sostitutiva di bando, approvazione della graduatoria e di qualsiasi altra fase della procedura concorsuale !!!) del provvedimento amministrativo adottato, stabilisce che *“i restanti 7,5 MLN saranno successivamente attribuiti alla graduatoria di ciascuna azione proporzionalmente al fabbisogno finanziario complessivo”*.

Orbene, fermo restando che dal provvedimento impugnato non si evince l'utilizzo di alcun termine di proporzione ma tutt'al più una ripartizione *ex post ed arbitraria* della dotazione finanziaria esistente, si precisa in questa sede che il termine di proporzione non può che essere ancorato al dato oggettivo del fabbisogni finanziario complessivo di ciascuna azione.

Ed infatti, se lo stesso venisse, come forse appare, essere interpretato, semplicemente con riguardo al fabbisogno finanziario complessivo senza la specificazione del termine di proporzione, lo stesso si tramuterebbe in una formula vuota, non in grado, cioè, di riflettere le esigenze sottese una distribuzione imparziale delle risorse finanziarie.

Anche sotto questo ulteriore profilo, quindi, si evidenzia l'illegittimo operato dell'amministrazione che ex post distribuisce senza alcun motivato criterio la dotazione finanziaria tra le varie azioni, che va censurato.

4) SULLA VIOLAZIONE DELL'EFFETTO CONFORMATIVO STABILITO DALLA SENTENZA N. 955 DEL 17 APRILE 2015 E 2029/2015 SOTTO ALTRO PROFILO; VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 L.241/1990; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L.241/1990; VIOLAZIONE DELL'ART. 21-SEPTIES L241/1990 PER MANCANZA DI UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL PROVVEDIMENTO; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 36,37,38,39,40,75 E 76 DEL REG. CE 1698/2005 E SS. MM. II.; NULLITÀ PER VIOLAZIONE DELLA LR 12/08/2014, N. 21, ART.68,C.5; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ

Se quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso non fosse sufficiente a disvelare le innumerevoli illegittimità che affliggono i provvedimenti impugnati nonché la volontà dell'amministrazione resistente di non ottemperare alle sentenze n. 955 del 17 aprile 2015 e n. 2029 del 31 luglio 2015, con il presente motivo si intende sottoporre all'attenzione di Questo Giudice, un'importantissima questione che non può essere sottaciuta.

Trattasi della circostanza oggettiva ed incontestabile che la dotazione finanziaria individuata dall'amministrazione resistente in 15 MLN di euro in realtà ammonta a più di 63 MLN di euro (63.799.350,02).

Una dotazione finanziaria a cui l'amministrazione resistente non sembra, tra l'altro, essere vincolata considerato la variabilità della stessa, come emerge dalla documentazione che la stessa amministrazione ha depositato nel giudizio di annullamento annotato al n. 2917/2014.

Ed infatti la tabella riepilogativa depositata con il doc. 7 individua in € 63.694.054,68 la dotazione finanziaria preesistente mentre, nella tabella di ripartizione, allegata al provvedimento impugnato sub. 1, la dotazione è fissata, come detto, in € 63.799.350,02. la differenza di 105.054,00 € menzionata in precedenza.

V'è da chiedersi, allora, il senso di un avviso pubblico, anche qualora dovesse essere re-indetto, ricostruito e/o fatto salvo da un'interpretazione più che sostanziale del D.D.G.6522 del 9 settembre 2015, impugnato sub. 1, allor quando l'amministrazione, non si ritiene vincolata dallo stesso, potendo, *sic et simpliciter* modificare la dotazione finanziaria senza un provvedimento amministrativo idoneo a modificare il Bando Pubblico né nella forma né nella sostanza, che secondo giurisprudenza consolidata, deve avvenire per il tramite delle stesse forme previste per l'atto da modificare.

Non ha alcun utilità, quindi, affermare un principio di autovinconcolo se lo stesso sia, in realtà, soltanto formale, ben potendo, per il tramite una qualunque interpretazione estensiva o applicazione delle disposizioni del Bando pubblico, eludere le garanzie in esso sottese.

E la gravità emerge ancor di più se sol si consideri che la provvista finanziaria aggiuntiva ammonta a più di 48 MNL di euro, più di tre volte, cioè, la provvista finanziaria affermata, pari a 15 MLN di euro indicati nel bando cui si dovrebbe applicare il supposto autovinconcolo.

L'incidenza aggiuntiva dei fondi infatti, annullerebbe, come ha di fatto annullato, la ripartizione proporzionale dei fondi stabiliti.

Ed infatti, il D.D.G. impugnato dispone che “ *ritenuto, in perfetta aderenza con quanto operato per i bandi 2008 e 2010 della medesima misura 241/1, di dover procedere prioritariamente alla suddivisione della dotazione finanziaria della misura 214/ tra le azioni previste, suddividendo il 50%*

della disponibilità finanziaria della misura 214/1, pari a 15 milioni, in parti uguali tra le diverse azioni (214/1A, 214/1B e 214/1D), in ragione di 2,5 milioni di euro ciascuno, i restanti 7,5 milioni di euro saranno attribuiti alla graduatoria di ciascuna azione proporzionalmente al fabbisogno finanziario complessivo”.

In nessuna parte del provvedimento impugnato viene richiamata una qualche attività provvedimentale nella quale vengono destinati queste ulteriori provviste finanziarie alla procedura selettiva che ci occupa.

E non si può seriamente sostenere che la dotazione finanziaria sia pari a 15 MLN di euro.

Con quale provvedimento allora, si è deciso di destinare questi ulteriori fondi comunitari ? Quale motivazione assiste tali ulteriori destinazioni? Che criterio si è utilizzato per la ripartizione? Che attività istruttoria è stata espletata? Con quale strumento di trasparenza è stato reso conoscibile agli occhi degli amministrati ?

Vero è che nell’Avviso pubblico impugnato in parte qua con il ricorso 2917/2014, così come nei precedenti Avvisi era precisato, all’art. 3, che *“la suddetta dotazione finanziaria potrebbe essere suscettibile di incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali che si dovessero rendere disponibili”* .

Ma l’applicazione in concreto della disposizione in questione, importando una modifica sostanziale del bando, avrebbe dovuto precedere ontologicamente e funzionalmente l’approvazione della graduatoria e collocarsi in una fase procedimentale anteriore al termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto e sicuramente prima dell’approvazione della graduatoria definitiva.

In questo caso, addirittura, la modifica integrativa e specificativa del bando non è neppure riconducibile ad una attività provvedimentale della P.a. resistente ma è stata semplicemente rivelata al momento dell’approvazione della graduatoria.

Sotto questo ultimo profilo si eccepisce, quindi, la nullità parziale del D.D.G. n. 6522 del 9 settembre 2015, poiché tiene conto di ulteriori fondi comunitari che sono stati destinati da un provvedimento non conosciuto, non pubblicato e che nella sostanza modifica il Bando Pubblico.

A tal fine si rammenti che ai sensi del c. 5, dell'art. 68 della L.r. n.21 del 12/08/2014 *“I decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi”*.

La necessità che tali provvedimento vengano pubblicati per esteso non rende tale obbligo una mera formalità, in disparte la sanzione di nullità, ma implica un controllo sul contenuto dell'atto da pubblicare, proiettando, sul piano della pubblicità e della trasparenza il dovere di motivazione dell'atto che ne costituisce un evidente corollario.

Manca in definitiva proprio un elemento essenziale del provvedimento di approvazione della graduatoria e cioè quello relativo alla destinazione delle ulteriore ed aggiuntive provviste finanziarie della misura, rispetto al quale, non è neppure possibile effettuare un controllo di legittimità ex art. 21 – octies l. 241/1990.

Ed infatti, in nessun atto o provvedimento amministrativo sono state esternate le ragioni per le quali si è deciso di stabilire e per l'effetto attribuire anche nell'ammontare gli ulteriori fondi comunitari alla misura 214/1.

In particolare in base al principio ormai incontestabile dell'infungibilità degli obiettivi agroambientali raggiungibili per il tramite delle diverse azioni della sottomisura 214/1 (c.f.r.: sentenza n. 955 del 17 aprile 2015), l'amministrazione, in occasione della destinazione aggiuntiva delle ulteriori somme avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine agli obiettivi agroambientali raggiunti e solamente dopo valutare la possibilità di destinare ulteriori fondi indicando, conseguentemente, gli ulteriori obiettivi da raggiungere.

Manca, con tutta evidenza, la scelta discrezionale, a riprova del fatto che l'amministrazione con la procedura che ci occupa, non ha inteso perseguire obiettivi agroambientali specifici, bensì procedere soltanto alla distribuzione della dotazione finanziaria utilizzando l'arbitrio quale unico elemento di valutazione.

5) Motivo : violazione dell'art. 97 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione del reg. UE 1310/2015; eccesso di potere per sviamento

eccesso di potere per illogicità manifesta; eccesso di potere per irragionevolezza; eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per disparità di trattamento.

Il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

In particolare l'art. 3 stabilisce che *“le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli 20 e **36** del regolamento (CE) n. 1698/2005 [...] sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti 1) per i pagamenti effettuati tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 e, nel caso della Croazia, tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo programma, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 o del regolamento (CE) n. 718/2007, è già esaurita.”*

Con circolare n. 6 del 2 novembre 2015, l'A. resistente ha disposto che venissero pagate tutte le domande del 2014 e delle annualità precedenti, in considerazione dell'esaurimento delle risorse disponibili della misura 214 nonché dell'Asse 2 del P.S.R.

Quindi, per il pagamento delle domande della Misura 214 e conseguentemente per l'azione 214/B cui hanno partecipato i ricorrenti si farà ricorso ai nuovi fondi per la programmazione 2014/2020.

L'atto in questione, se da una parte è conseguentemente lesivo per gli interessi dei ricorrenti, poiché dispone il pagamento delle risorse a valere sul bando dichiarato illegittimo con sentenza n. 944 del 17 aprile 2015 e 2029 del 31 luglio 2015, dall'altro lo è, comunque, autonomamente poiché esclude i ricorrenti dal pagamento delle loro domande di aiuto per le annualità 2013 e 2014.

Si rammenti che i ricorrenti non erano stati finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria ed il provvedimento di approvazione della graduatoria impugnato, esclude ancora una volta i ricorrenti dal finanziamento per le medesime ragioni.

Tale provvedimento è illegittimo così come la circolare n. 6 del 2 novembre

2015 poiché fa applicazione della disciplina comunitaria in modo arbitrario e apertamente discriminatorio dimostrando, ancora una volta, l'insussistenza nella procedura che ci occupa dell'autovincolo.

Ed infatti, l'A. ha palesato, ancora una volta (c.f.r.: IV motivo) di non essere vincolata da una dotazione finanziaria specifica ma di farne uso occasionato dalle esigenze di raggiungimento dei tetti di spesa comunitari più tosto che per il finanziamento delle domande preordinate al raggiungimento degli obiettivi agroambientali.

I tetti di spesa sono già fissati a monte dai regolamenti comunitari.

Essi trovano corrispondenza negli elenchi di liquidazione che l'A. resistente forma a seguito dell'espletamento delle procedure amministrative sottese all'erogazione del contributo e che successivamente trasmette all'organismo pagatore AGEA affinché provveda alla materiale erogazione.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria non si è volutamente tenuto conto della possibilità, tra l'altro prospettata in sede difensiva nel ricorso per l'annullamento n.r. 2917/2014, di far fronte ai pagamenti attraverso il ricorso ai fondi della nuova programmazione.

Mentre, con un atto successivo (la circolare n. 6 del 2 novembre 2015), integrativo e/o modificativo del Bando e del provvedimento di approvazione della graduatoria, si è deciso di far fronte ai pagamento attraverso i fondi c.d. nuovi.

Tale scelta avrebbe imposto una motivazione specifica in considerazione del fatto che il ricorso ai nuovi fondi era limitato soltanto ad alcune domande ed obiettivi agroambientali nella specie non esternata, ma come sempre rivelata al momento della scelta.

Ed infatti, la circolare stabilisce che “ Le domande momentaneamente non pagate per mancanza nella disponibilità finanziaria dell'Asse 2 relativo al PSR Sicilia 2007/2013 ai sensi del regolamento UE 1310/2013 art. 3, saranno erogate con la disponibilità finanziaria del nuovo PSR 2014/2020, a seguito di approvazione da parte della CE”.

Orbene, costituisce un fatto documentalmente provato oltre che non contestato in precedenza, la circostanza che gli odierni ricorrenti abbiano sostenuto e rispettato gli impegni agroambientali negli anni 2013 e 2014.

Così come parimenti non è contestato il fatto che gli impegni in questione

siano stati assunti dai beneficiari, nell'ambito del P.S.R. 2007/2013, chiamati a tal fine dall'Assessorato resistente ad inoltrare le domande di aiuto per le rispettive campagne di finanziamento.

In diritto si precisa che la misura 214 è disciplinata dall'art.36 del Reg. Ce 1698/2005- richiamato espressamente dall'art. 3 del Reg. Ue 1310/2015, e che i medesimi impegni sono stati disciplinati dal P.S.R. 2007/2013.

Inoltre le relative spese sono state chiaramente definite nel P.S.R. nell'allegato concernente la giustificazione dei premi, così come previsto dal 3° considerando al Reg. U.E 1310/2015.

Dal reg. Ue 1310/2013 si evince chiaramente che gli impegni agroambientali, specie quelli concernenti l'agricoltura e la zootecnia Biologica sono importantissimi per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione nell'ambito del sostegno rurale.

La centralità di tale sostegno, non solo trova corrispondenza nell'art. 3 del reg.1310/2013 citato, ma anche all'art. 29 del Reg. U.E. 1305/2013 il quale stabilisce che *“Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.*

Trattasi, quindi, di un sostegno, che trova corrispondenza normativa e finanziaria in ambedue i regolamenti e soprattutto necessariamente all'interno dei P.S.R. 2014/2020 e per tali motivi rientrando all'interno nell'ambito di applicazione del Regolamento disciplinante il periodo transitorio.

A riprova di ciò l'A. resistente ha già indetto un nuovo bando pubblico per l'agricoltura e la zootecnia biologica, facendo applicazione del considerando n. 1, del regolamento 1310/2015, il quale, proprio al fine di evitare che la sovrapposizione di regole causino ritardi nei pagamenti e quindi *“nell'applicazione del sostegno allo sviluppo rurale”* ha previsto che *“si dovrebbe consentire agli stati membri di continuare ad assumere impegni giuridici nell'ambito degli attuali programmi di sviluppo rurale nel 2014 in relazione ad alcune misure e le spese che ne derivano dovrebbero*

beneficiare di un sostegno nel corso della nuova programmazione”.

A ciò si aggiunga che proprio la disciplina del sostegno all’agricoltura biologica nell’ambito della nuova disciplina dell’Unione, esclude, per la centralità della misura in questione e per i benefici agroambientali conseguenti, che si possa utilizzare uno strumento di selezione per il pagamento delle domande presentate.

Ed infatti, all’art. 49 del Reg. U.E. 1305/2015 è stabilito che *“Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui agli articoli da 28 a 31, da 33 a 34 e da 36 a 39, siano selezionati conformemente ai criteri di cui al paragrafo 1 e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata”.*

Ciò è direttamente collegato alla questione più importante che caratterizza la vicenda che ci occupa e che non si smetterà mai di ribadire, e cioè che gli impegni agroambientali sono sostenuti in via generale dai beneficiari odierni ricorrenti al momento della presentazione della domanda e quindi dal 2013 e correlativamente sono stati prodotti tutti quei beni a fruizione superindividuale cui il sostegno aspira a conseguire e per cui viene erogato il premio.

Un impegno, quindi, talmente incisivo sulle scelte imprenditoriali e di conduzione dell’impresa agricola, che non necessita di alcuna selezione al di là dei requisiti di ammissibilità, nella specie già riconosciuti in capo ai ricorrenti e **che non trova ostacoli inerenti all’insufficienza della dotazione finanziaria** della misura ed infatti, sono ammesse l’utilizzo delle risorse finanziarie a valere sulla nuova programmazione, ai sensi dell’art. 3 citato, *“per i pagamenti effettuati tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 e, nel caso della Croazia, tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo programma, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 o del regolamento (CE) n. 718/2007, è già esaurita.*

L’azione dell’Assessorato, oltre a porsi in contrasto con le disposizioni del regolamento citato è altresì foriera di numerosissimi profili di disparità di trattamento.

Ed infatti, si è detto nei precedenti motivi che la limitatezza della dotazione

finanziaria prevista nel bando e pari a 15 MLN di € non ha rappresentato un ostacolo alla destinazione, per il tramite di provvedimenti, tra l'altro non conosciuti e non pubblicati, della destinazione di ulteriori 48 MLN di euro necessari per il finanziamento della maggior parte delle domande che, al pari degli odierni ricorrenti, avevano già sostenuto gli impegni agroambientali.

Sarebbe, quindi, sufficiente apprezzare tale circostanza per avvedersi che nell'ambito della stessa azione e della stessa misura e dello stesso bando, delle domande astrattamente finanziabili alla luce della dotazione finanziaria ex ante prevista dal bando, siano state in realtà finanziate utilizzando degli ulteriori fondi che provengono dalla nuova programmazione ai sensi del Reg.1310/2013 ed altre (quelle dei ricorrenti) sono state escluse.

E la disparità si appalesa ancora più evidente se sol si consideri che tutti i beneficiari potenziali che hanno partecipato al bando pubblico del 2012 hanno sostenuto immediatamente gli impegni agroambientali e supportato i relativi costi in termini di mancato guadagno ed i costi di assoggettamento.

Quindi, *coeteris paribus* l'assoggettamento immediato, l'adesione al medesimo programma e l'insussistenza della dotazione finanziaria, vi sono aziende agricole rectius beneficiari che a causa di una scelta arbitraria saranno finanziate con i fondi della nuova programmazione 2014/2020 ed aziende, come quelle dei ricorrenti, che nonostante abbiano perseguito i medesimi obiettivi agroambientali rimarranno fuori dal sostegno nonostante vi sono tutte le condizioni per potervi accedere.

In definitiva, pur non essendo più previsto lo strumento di selezione nell'ambito della nuova disciplina per il sostegno all'agricoltura e la zootecnia biologica, pur essendo il sostegno in questione ricadente all'interno del regime transitorio perché contenuto sia nella vecchia che nella nuova programmazione, pur essendo gli impegni agroambientali stati assunti nell'ambito del precedente programma di sviluppo rurale 2007-2013 e le relative domande di pagamento presentate prima dell'adozione del nuovo programma 2014-2020, gli odierni ricorrenti sono stati nuovamente lasciati fuori dalle erogazioni.

E quindi illegittima la circolare n. 6 del 2 novembre 2015 nonché il

provvedimento di approvazione della nuova graduatoria nella parte in cui non consente i pagamenti con la disponibilità finanziaria del nuovo P.S.R. 2014/2020, anche a coloro i quali hanno presentato le domande della misura 214 e non sono state considerate ammesse al finanziamento per insufficienza della dotazione finanziaria a suo tempo prevista.

-Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea

Si chiede che Codesto Organo giurisdizionale nazionale, valutata l'insufficienza degli strumenti di esegesi del diritto interno e/o dei poteri di disapplicazione dell'atto amministrativo in contrasto con il Reg.Ue 1310/2013 e 1305/2013, positivamente valutata la rilevanza ai fini del decidere, sollevi la questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, par. 2, TFUE, chiedendo alla Corte di Giustizia dell'Unione di stabilire e chiarire : *“se la disposizione di cui all'art.3 del Reg. UE 1310/2013, limiti il proprio ambito di applicazione al pagamento di tutte le domande finanziabili della misura regolata dall'art. 36 del Reg. Ce 1698/2005, così come stabilito dall'atto amministrativo interno oppure consente il pagamento anche delle domande considerate ammissibili alla luce della misura pertinente del rispettivo programma di sviluppo rurale considerando a tal fine che anche le domande ammissibili sin dal momento della richiesta di aiuto e sino all'approvazione della graduatoria definitiva e per ben due anni hanno sostenuto e rispettato gli impegni agroambientali ivi previsti ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che in costanza di adesione e rispetto dell'impegno hanno rinunciato al mancato guadagno derivante dall'assoggettamento medesimo al pari delle domande di aiuto finanziabili ma non finanziate per insussistenza e/o esaurimento della dotazione finanziaria, così come previsto dalla lett.a) par.1 dell'art.3 del Reg. Ue 1310/2013.*

ISTANZA RISARCITORIA EX ART. 112 C. 3 C.P.A. E/O EX ART. 30 C.P.A..

L'azione amministrativa cesurata con il presente ricorso, non è quindi idonea a realizzare quell'attività conformativa in grado di soddisfare l'interesse strumentale fatto valere dai ricorrenti ed accertato con la sentenza n. 955 del 17 aprile 2015, ponendosi, altresì, in contrasto con l'interesse pubblico, stante la gravità dei vizi riscontrati e che con i provvedimenti impugnati sono stati sostanzialmente reiterati.

Sul punto, è opportuno puntualizzare, che lo stesso Assessorato, con riferimento al Bando 2009 (GURS n. 55 del 4 dicembre 2009), nell'approvare le graduatorie definitive, con DDG n.2632 del 3/12/2010, ha motivato lo scorrimento delle graduatorie *rectius* la finanziabilità di tutte le domande “ *TENUTO CONTO che le aziende partecipanti al Bando già dal momento della sottoscrizione della domanda informatica sul SIAN hanno assunto l'impegno quinquennale al rispetto degli obblighi ed impegni previsti per ciascuna azione* (cfr. www.psr Sicilia.it/Bandi/Misura214/DDG_2632 3.12.10.).

Il provvedimento in questione, introduce un elemento di affidamento non irrilevante e ciò anche in considerazione del fatto che la procedura in questione impone l'assunzione immediata degli impegni e dei corrispondenti oneri.

L'affidamento è aggravato dal fatto che per le annualità 2014, con circolare n. 1 del 3/03/2014, le aziende degli odierni ricorrenti sono state chiamate ad effettuare la conferma dell'impegno e quindi degli obblighi dallo stesso derivanti e degli oneri corrispondenti, salvo poi vedersi opporre una non finanziabilità, che si è visto trovare la sua causa genetica nell'illegittimo operato dell'A. resistente accertato dalla sentenza 955 del 17 aprile 2015.

Affidamento che si riponeva, altresì, nell'effetto conformativo della sentenza citata e nel conseguente obbligo dell'assessorato resistente di eseguirla che invece, ha visto nuovamente le parti ricorrenti doversi cautelare attraverso il ricorso 1749/2015 definito dalla sentenza n. 2029 del 31 luglio 2015.

Anche in questo caso, i ricorrenti, al fine di non perdere la continuità quinquennale dell'impegno, sono stati costretti, loro malgrado, a continuare a rispettare gli impegni agroambientali.

Valuti, pertanto codesto On.le T.A.R. la condotta contraria a buona fede e correttezza dell'A resistente la quale, come rammentato, ha indotto i ricorrenti a confermare per ben tre annualità gli impegni agroambientali ingenerando un legittimo affidamento nel pagamento del premio ovvero non scongiurando l'affidamento che si sarebbe potuto creare adottando, a titolo semplificativo, nell'anno 2014 un provvedimento dal contenuto simile a quello contenuto nella circolari n. 3 del 28 aprile 2015 e 4 del 14 maggio

2015.

All'uopo si indica come parametro di risarcimento l'ammontare del premio non goduto così come indicato nelle graduatoria impugnata, mentre dal punto di vista dell'onere probatorio, è sufficiente riportarsi al provvedimento di cui al DDG n.2632 del 3/12/2010, il quale dimostra che gli impegni ed i corrispondenti oneri, sono assunti dalle aziende al momento della presentazione della domanda.

Valuti, altresì, codesto On.le T.A.R. la possibilità di una pronuncia di condanna in forma specifica, qualora ritenga sussistenti i presupposti previsti dall'art. 30 c.p.a e 2058 c.c.

RICHIESTA CAUTELARE

Il ricorso, per quanto ampiamente argomentato, è corredato dai necessari profili di fumus.

Quanto al periculum è sufficiente rilevare che con la circolare n. 6 del 2 novembre 2015, l'A. resistente ha dato mandato agli USA (ex ispettorati provinciali) di predisporre gli elenchi di liquidazione ai fini della trasmissione all'organismo pagatore Agea il quale procederà, una volta ricevuti gli elenchi, alla materiale erogazione nei confronti dei beneficiari.

In tal modo, verranno seriamente e/o definitivamente pregiudicati gli interessi pubblici e privati lesi dei provvedimenti illegittimi definitivamente accertati dalla sentenza n. 955 del 17 aprile 2015 e n. 2029 del 31 luglio 2015.

A ciò si aggiunga che nel caso di ritenuta fondatezza del V motivo, il mancato inserimento degli odierni ricorrenti all'interno dei su indicati elenchi di liquidazione, comporterebbe che gli stessi perdano definitivamente la possibilità di essere finanziati con i soldi della programmazione comunitaria 2014/2020

RICHIESTA ISTRUTTORIA

Al fine di valutare l'illegittima attività provvedimentale che con il presente ricorso è stata censurata oltre che la possibilità di procedere ad una azione di condanna ex art. 30 c.p.a. e/o ella possibilità di procedere ai sensi dell'art. 112, c.3 c.p.a, si chiede che codesto On.le .T.A.R. esercitando i suoi poteri di accesso al fatto, tenga conto ed accerti, quanto emerge dalla relazione sullo stato di attuazione del P.S.R., allegata alla seduta del Comitato di

sorveglianza del 14 novembre 2014, laddove emerge, a pag. 49, l'avanzato stato di attuazione, con una spesa certificata al 30/06/2014, pari ad € 499.124.560 su un ammontare di dotazione finanziaria complessiva, pari ad € 536.091.544.

Per tutto quanto sopra esposto si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR Palermo adito accogliere la domanda in epigrafe e conseguentemente, annullare, previa sospensione:

1) il D.D.G. n. 6522 del 09/09/15 ed i relativi allegati : 1.1.) Tabella 1 ripartizione somme disponibili per azione; 1.2) Allegato A1 - Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili Azione 214/1A; 1.3.) Allegato A2 - Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili - Azione 214/1B; 1.4.) Allegato A3 - Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili Azione 214/1D.

2)Annullare e dichiarare nulli in parte qua l'art. 3 Bando Pubblico –Reg. Ce n. 1698/2005 (pubblicato alla G.u.r.s. n. 47 del 2/11/2012) così come riformulato a seguito della sentenza n. 955 del 17 aprile 2015 e/o interpretato, nella parte in cui non stabilisce una dotazione finanziaria definitiva ma devolve ad altri provvedimenti amministrativi anche anteriori all'approvazione della graduatoria definitiva e non pubblicati sul sito internet dell'ente l'ammontare definitivo della dotazione finanziaria e nella parte in cui non determina l'ammontare del riparto della dotazione residua tra le azioni in proporzione al fabbisogno finanziario complessivo di ciascuna azione.

3) annullare e/o dichiarare inefficace e/o nulla la circolare n. 6 del 2 novembre 2015 nella parte in cui consente il pagamento delle domande di cui alla graduatoria approvata con il provvedimento impugnato sub.1

E per l'effetto:

3.1)Statuire l'obbligo dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea o del commissario ad acta all'uopo nominato, di modificare in parte qua il bando nei limiti dell'effetto conformativo della sentenza n. 955/2015, riaprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto in esecuzione della sentenza n. 2029/2015 e di riapprovare la graduatoria secondo i criteri di ripartizione

proporzionale del fabbisogno finanziario di ciascuna azione assegnando allo scopo un termine ritenuto idoneo e nominare in caso di ulteriore inadempienza un commissario *ad acta* che provveda in luogo.

4) Annullare il D.D.G. n. 6522 del 09/09/15 ed i relativi allegati : 1.1.) Tabella 1 ripartizione somme disponibili per azione; 1.2) Allegato A1 - Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili Azione 214/1A; 1.3.) Allegato A2 - Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili - Azione 214/1B; 1.4.) Allegato A3 - Graduatoria regionale definitiva domande ammissibili Azione 214/1D. nonché la circolare n. 6 del 2 novembre 2015 nella parte in cui non consente il pagamento anche delle domande degli odierni ricorrenti a valere sulla disponibilità finanziaria del nuovo P.S.R. ai sensi dell'art. 3 del Reg.Ue 1310/2013 ed in via subordinata disporsi il rinvio pregiudiziale sull'interpretazione del medesimo regolamento ai sensi dell'art. 267, par.2 T.F.U.E., previa sospensione del processo e previa sospensione dell'atto impugnato.

5) condannare l'A. resistente al risarcimento del danno subito nei limiti dell'interesse negativo e per un importo pari al premio non goduto e per le annualità ritenute di giustizia tenendo conto della durata quinquennale dell'impegno agroambientale e dei costi ulteriori e connaturali all'adesione all'impegno, il tutto anche attraverso una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. che tenga conto della complessità della procedura e degli oneri economici conseguenti oltre interessi legali dalla data della domanda di partecipazione al bando sino al soddisfo.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese, competenze ed onorari del presente giudizio di cui se ne chiede espressamente la distrazione.

Catania - Palermo lì 12.11.2015

Avv. Salvatore Cittadino

Avv. Massimo Cavaleri